

## **La Cassazione sul riparto di competenza fra magistrato di sorveglianza e tribunale civile nell'istanza *ex art. 35 ter ord. penit.* proposta in corso di affidamento in prova al servizio sociale.**

di *Anna Ferrari*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. I, 12 OTTOBRE 2017 (UD. 18 MAGGIO 2017), N. 47052  
PRESIDENTE DI TOMASSI, RELATORE BONITO

1. Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell'art. 35 *ter ord. penit.* ma sotto un profilo diverso da quello, oggetto di numerose pronunce, afferente le modalità di calcolo del *minimum* di spazio vitale<sup>1</sup> al di sotto del quale può scattare la violazione dell'art. 3 della Cedu<sup>2</sup>. La questione di diritto verte, ora, sulla competenza a decidere sul rimedio riparatorio allorché l'istanza sia formulata dal condannato durante<sup>3</sup> l'espiazione della pena in affidamento in prova ai servizi sociali: se «*debba essere presentata al Magistrato di sorveglianza ovvero al tribunale civile, e se, pertanto, sia o meno esclusivamente fruibile, nella fattispecie, il rimedio del risarcimento del danno previsto dal comma 3 della norma*». La Suprema Corte, in antitesi rispetto alla decisione del giudice territoriale e con una pronuncia che desta qualche perplessità, ha statuito che la competenza spetta al magistrato di sorveglianza anziché al giudice civile. La questione non è

---

<sup>1</sup> Per una ricognizione della giurisprudenza sulle modalità di calcolo della superficie della cella di fronte a diversi orientamenti della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, A. ALBANO, F. PICOZZI, *Contrasti giurisprudenziali in materia di (misurazione dello) spazio detentivo minimo: lo stato dell'arte*, Archivio Penale, 2015, fasc. 1 che pongono l'accento sulla derogabilità della soglia minima dei tre mq. Più di recente, M. MARIOTTI, *Ancora sul sovraffollamento carcerario: nel calcolo della superficie della cella è compreso lo spazio del letto? La Cassazione interpreta la giurisprudenza di Strasburgo in modo particolarmente favorevole ai detenuti*, Diritto penale contemporaneo, 29 marzo 2017.

<sup>2</sup> E' noto che, secondo al giurisprudenza della Corte EDU, il sovraffollamento carcerario genera una forte presunzione di violazione dell'art. 3 Cedu allorché il detenuto disponga di uno spazio individuale inferiore a tre mq; una presunzione non assoluta dopo la pronuncia della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, *Muršić c. Croazia* (per un approfondimento sul punto, F. CANCELLARO, *Carcerazione in meno di tre metri quadri: la Grande Camera sui criteri di accertamento della violazione dell'art. 3 CEDU*, Diritto penale contemporaneo, 13 novembre 2016. Qualora, invece, lo spazio a disposizione del detenuto oscilli fra i tre mq e i quattro mq, si può avere violazione dell'art. 3 Cedu in presenza di altre condizioni che incidono negativamente sulla qualità della vita carceraria (ad esempio, l'assenza di acqua calda, la scarsa illuminazione naturale, l'inadeguata areazione delle celle, l'insufficiente offerta trattamentale).

<sup>3</sup> Sul diverso caso in cui il reclamante venga scarcerato medio tempore, V. R. ZUNINO, *La competenza a provvedere sull'istanza riparatoria ex art. 35-ter ord. penit. nel caso di scarcerazione medio tempore del richiedente*, in questa Rivista, 2017, 4.

meramente formale atteso che solo il magistrato di sorveglianza, e non il giudice civile, può riconoscere la riparazione in forma specifica con uno *sconto* di pena, anziché il risarcimento soltanto monetario.

2. Pare utile fare un passo indietro e ripercorre i principali passaggi che hanno portato all'introduzione nell'ordinamento penitenziario con il D.L. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 117, dei “*Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti dei soggetti detenuti o internati*”.

Trattasi della risposta agli obblighi derivanti dalla condanna pronunciata da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Torreggiani<sup>4</sup>. In quest'ultima pronuncia, i giudici di Strasburgo avevano previamente rilevato il carattere strutturale della violazione dell'art. 3 Cedu da parte dell'Italia a causa della grave *surpopulation carcérale*; conseguentemente, con *sentenza pilota*<sup>5</sup>, avevano concesso allo Stato italiano il termine di un anno<sup>6</sup> entro il quale adottare le misure strutturali necessarie per porre rimedio alla situazione e incidere sulle cause del sovraffollamento carcerario. Nel contempo venivano sospesi tutti i ricorsi dei detenuti italiani aventi ad oggetto il riconoscimento della violazione patita. Inoltre, la Corte EDU chiedeva di introdurre un rimedio compensativo con la previsione di un ristoro a coloro che avessero subito trattamenti inumani o degradanti<sup>7</sup>: la risposta nell'art. 35 *ter* ord. penit.<sup>8</sup> Tale norma disciplina due tipi di rimedio

<sup>4</sup> Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia.

<sup>5</sup> La sentenza pilota è una particolare forma di pronuncia della Corte EDU utilizzata quando ci si trova di fronte ad un problema strutturale della legislazione di un determinato Stato; in questi casi, la Corte non si limita ad individuare il problema che il caso presenta e a condannare lo Stato convenuto ma si spinge ad indicare, nel dispositivo, le misure più idonee che il Paese interessato deve adottare per porre rimedio alla problematica.

<sup>6</sup> Decorrente dal maggio 2013 e successivamente prorogato.

<sup>7</sup> Per la differenza fra trattamento inumano e trattamento degradante, si veda Corte EDU, Grande Camera, 26 ottobre 2000, Kudla c. Pologne, 30210/96, § 92: “La Cour a jugé un traitement «inhumain» au motif notamment qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé soit des lésions corporelles, soit de vives souffrances physiques ou mentales. Elle a par ailleurs considéré qu’un traitement était «dégradant» en qu’il était de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à le avilir. En revanche, elle a toujours souligné que la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tous cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes”.

<sup>8</sup> Va ricordato che fino all'introduzione dell'art. 35 *ter* ord. penit. nessun rimedio specifico era previsto dall'ordinamento italiano per risarcire il pregiudizio subito dal detenuto a causa di condizioni detentive inumane o degradanti. Sul punto, cfr. Cass. pen. Sez. I, 30 gennaio 2013 (ud. 15 gennaio 2013), Vizzari, Ced 254271 che aveva escluso la possibilità per il magistrato di sorveglianza di ordinare il risarcimento del danno subito dal detenuto in conseguenza del sovraffollamento carcerario. Per un approfondimento, F. VIGANÒ, Alla ricerca di un rimedio risarcitorio per il danno da sovraffollamento carcerario: la Cassazione esclude la competenza del magistrato di sorveglianza, Diritto penale contemporaneo, 9 gennaio 2013. Per il rilievo secondo cui non si può ravvisare un rimedio compensativo

esperibili per riparare al pregiudizio derivante a detenuti e internati da condizioni detentive contrarie all'art. 3 Cedu: da notare che il legislatore, nell'individuare il parametro cui riferirsi per valutare la sussistenza del pregiudizio, ha fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, riconoscendo espressamente il principio secondo cui il nostro ordinamento è vincolato alle norme convenzionali secondo l'interpretazione fornita dalla Corte EDU.

I commi 1 e 2 dell'art. 35 *ter* ord. penit. introducono un primo rimedio di competenza del magistrato di sorveglianza; si rivolge ai detenuti e internati<sup>9</sup> che stiano subendo un pregiudizio grave ai propri diritti a causa delle condizioni detentive in cui si trovano. E' prevista una forma di riparazione in forma specifica consistente in una riduzione della pena ancora da espiare pari a un giorno ogni dieci di pregiudizio subito o, in alternativa -per il caso in cui il pregiudizio sia stato inferiore a quindici giorni o nel caso in cui la pena residua da espiare non sia sufficientemente capiente- un risarcimento monetario di otto euro per ciascun giorno di pregiudizio subito<sup>10</sup>.

---

nell'istituto della liberazione anticipata speciale introdotto con l'art. 4 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2014, n. 10, P. BRONZO, Problemi della liberazione anticipata speciale, Arch. Pen. 2014, 2, 626 ss. nonché A. DELLA BELLA, I risarcimento per i detenuti vittime di sovraffollamento di sovraffollamento: prima lettura del nuovo rimedio introdotto dal D.L. 92/2014, Diritto penale contemporaneo, 13 ottobre 2014 sul rilievo del carattere premiale della misura di cui possono beneficiare solo i detenuti "meritevoli", lasciando senza tutela i soggetti "non meritevoli" che pur possono aver subito un pregiudizio in conseguenza del sovraffollamento; ed inoltre, osservando che l'applicazione della liberazione anticipata speciale prescinde dalle condizioni detentive in cui si trova il condannato. Oggetto di ampio dibattito anche la natura del rimedio, se di carattere indennitario o risarcitorio in senso stretto: questione che si riflette, tra l'altro, sul regime della prescrizione; V. Cass. pen., Sez. I, 13 ottobre 2017 (ud. 16 marzo 2017), P.M. in proc. Chargui Khatoui, Ced 271173 che evidenzia la matrice solidaristica dell'istituto.

<sup>9</sup> Sulla esperibilità anche da parte degli internati del rimedio risarcitorio di cui all'art. 35 *ter* ord. penit., cfr. sentenza Corte Cost. 13 aprile 2017, n. 83 che ha escluso, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma, profili di illegittimità della norma impugnata per contrasto con l'art. 3 Cost.; sul punto, A. DELLA BELLA, La Corte Costituzionale si pronuncia nuovamente sull'art. 35 *ter* o.p.: anche gli internati, oltre agli ergastolani, hanno diritto ai rimedi risarcitori in caso di detenzione inumana, Diritto penale contemporaneo, 2 maggio 2017.

<sup>10</sup> Il rimedio disciplinato dall'art. 35 *ter* ord. penit. non va confuso con quello, introdotto con la medesima Legge 11 agosto 2014, n. 117, di tipo preventivo previsto dall'art. 35 bis ord. penit., sempre in risposta alle richieste della sentenza Torreggiani. In tal caso, è disciplinata un'ipotesi di reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza a tutela dei diritti dei detenuti che subiscano un pregiudizio derivante da condotte dell'Amministrazione penitenziaria non conformi alla legge di ordinamento penitenziario o al suo regolamento attuativo (art. 69, comma 6, lett. b) e 35 bis ord. penit.); per mezzo di tale rimedio il magistrato di sorveglianza può ordinare all'Amministrazione penitenziaria di porre rimedio alla situazione di pregiudizio accertata. Per ulteriori approfondimenti, A. DELLA BELLA, Emergenza carceri e sistema penale, 2014, Torino, p. 137 ss. nonché, sui profili processuali, G. VIGNERA, Reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P. e omessa notificazione all'Amministrazione interessata del decreto di fissazione dell'udienza, in questa Rivista, 7 maggio 2015.

Un secondo rimedio, disciplinato al comma 3 dell'art. 35 *ter* ord. penit., si rivolge a coloro che abbiano finito di scontare la pena detentiva o abbiano subito un pregiudizio durante un periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare: la competenza è attribuita al tribunale civile, da azionare entro sei mesi dalla cessazione della pena detentiva o della custodia cautelare. In caso di accoglimento dell'istanza, è possibile ottenere esclusivamente il risarcimento in forma monetaria, sempre nella misura di otto euro per ogni giorno di pregiudizio subito.

La Corte di Cassazione, con al pronuncia in commento, è chiamata a colmare quella essa stessa definisce una lacuna nella legge: *quid iuris* se il rimedio è azionato dal condannato durante il periodo di sottoposizione all'affidamento in prova al servizio sociale dolendosi della detenzione inumana o degradante subita in precedenza?

**3.** Questi, in estrema sintesi, i fatti all'origine della vicenda. Un condannato, dopo un periodo di detenzione in carcere, veniva ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale. Questi proponeva un reclamo al magistrato di sorveglianza per ottenere la tutela di cui all'art. 35 *ter* ord. penit. dolendosi della detenzione inumana o degradante subita precedentemente all'affidamento in prova. Tuttavia, il giudicante dichiarava l'inammissibilità dell'istanza riparatoria sul rilievo che, al momento della domanda, il reclamante era ormai fuori dal circuito carcerario in quanto era stato concesso l'affidamento in prova al servizio sociale: il magistrato di sorveglianza declinava la competenza in favore del giudice civile invocando il comma 3 dell'art. 35 *ter* ord. penit. La Corte di Cassazione, però, annullava il decreto impugnato con rinvio al giudice territoriale per nuovo giudizio nel quale dovrà trovare applicazione la seguente regola giuridica: «l'istanza riparatoria prevista e disciplinata dall'art. 35 *ter* ord. penit. proposta dal detenuto in stato di affidamento in prova al servizio sociale va presentata al magistrato di sorveglianza».

**4.** La Suprema Corte, prima di affrontare la questione della competenza a decidere sul rimedio risarcitorio, verifica quale sia il momento che radica la competenza. La decisione, sul punto, della Corte di legittimità si era già intravista in una precedente pronuncia<sup>11</sup> nella quale si era affermato il principio dell'irrelevanza

---

<sup>11</sup> Cass. pen. Sez. I, 6 febbraio 2017 (ud. 17 novembre 2016), Sbeglia, Ced 269198, con nota di R. ZUNINO, cit.. Di segno contrario, Cass. pen. Sez. I, 19 settembre 2016 (19 luglio 2016), Commisso, Ced 268117; nella fattispecie la Corte, nell'annullare il provvedimento impugnato che dichiarava inammissibile il reclamo proposto ai sensi dell'art. 35 *ter* ord. penit. evidenziava che «dagli atti emerge che il ricorrente è stato scarcerato e rimesso definitivamente in libertà in data 3 giugno 2015; tanto pregiudica la possibilità che della sua istanza possa occuparsi nuovamente il Magistrato di sorveglianza di Pavia, difettando il presupposto per radicare la sua competenza, ossia lo stato perdurante di restrizione del richiedente, il quale dovrà adire il giudice civile per conseguire il ristoro patrimoniale del pregiudizio lamentato».

dell'eventuale scarcerazione (durante il tempo necessario alla trattazione del reclamo) del soggetto che, dalla detenzione, avesse azionato l'art. 35 *ter* ord. penit. Principio riaffermato nella pronuncia in commento, secondo cui il momento della proposizione del reclamo radica la competenza in favore del magistrato di sorveglianza (con possibilità di risarcimento in forma specifica) o del tribunale civile (il che prelude al mero risarcimento pecuniario). L'assunto cui perviene la Corte di Cassazione è condivisibile per due ordini di motivi.

Da un lato, il principio della *perpetuatio jurisdictionis* di cui all'art. 5 cod. proc. civ. secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda<sup>12</sup>, senza che possa attribuirsi rilevanza ai successivi mutamenti. Tale principio persegue l'obiettivo di conservare la giurisdizione e la competenza del giudice adito con domanda rituale secondo la legge del tempo ed ha carattere di principio di sistema<sup>13</sup>. Dall'altro lato, lo stesso comma 2 dell'art. 35 *ter* ord. penit. prevede che, qualora il periodo di pena da espiare sia tale da non consentire la detrazione nella misura percentuale già sopra indicata, il giudice di sorveglianza liquida la somma di otto euro per ciascuna giornata di pregiudizio subito. Dal che si desume che la circostanza dell'impossibilità di procedere al risarcimento in forma specifica non costituisce ostacolo alla potestà di conoscere il reclamo.

**5.** La sentenza in commento passa, quindi, ad esaminare il problema della competenza a decidere sull'istanza risarcitoria avanzata dal condannato mentre è in corso l'affidamento in prova al servizio sociale; nel reclamo questi lamenta di aver subito -per il titolo in esecuzione- un trattamento inumano o degradante mentre era detenuto in carcere. La Corte di Cassazione statuisce che competente a conoscere del rimedio risarcitorio è il magistrato di sorveglianza.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di legittimità prende le mosse dalla tesi contraria: la Suprema Corte non ignora, infatti, che vi sono pronunce di segno opposto, in base alle quali l'istanza riparatoria è ritualmente formulata avanti al magistrato di sorveglianza solo quando il reclamante stia espiando la pena in carcere. A sostegno di tale opzione ermeneutica si richiama il testo del comma 3 dell'art. 35 *ter* ord. penit. in base al quale, secondo questa lettura, l'azione civile è il rimedio da esperire in ogni caso diverso dalla detenzione in carcere. In adesione alla tesi in esame, la Corte di Cassazione esaminando fattispecie in materia di misure alternative ha ritenuto, da un lato, che il detenuto domiciliare possa azionare il rimedio risarcitorio solo avanti al tribunale civile, avendo terminato di espiare la pena detentiva in carcere<sup>14</sup>; dall'altro lato, che il semilibero, in ragione delle modalità esecutive che prevedono la privazione della libertà personale per una

<sup>12</sup> Che determina anche la pendenza della lite.

<sup>13</sup> V. Cass. Sez. Un. 20 settembre 2006(ud. 22 giugno 2006), Enpaf, Ced 591304 con nota di R. PROIETTI, Lo Stato vende case. Di fondazioni private. Immobili Enpaf, quel complicato intreccio della dismissione.

<sup>14</sup> Cfr. Cass. Pen. Sez. I, 18 ottobre 2016 (ud. 21 giugno 2016), Vicinanza, cit.

porzione della giornata, vada parificato al detenuto in carcere non ammesso al beneficio: con conseguente riconoscimento della legittimazione ad agire avanti al magistrato di sorveglianza.

Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte adotta una diversa linea interpretativa che origina dalla considerazione che l'art. 35 *ter* ord. penit. presenta, come detto, una lacuna che deve essere colmata: ovvero, non è disciplinato il caso di reclamo proposto dall'affidato in prova al servizio sociale. Escludendo, *in primis*, che il legislatore non abbia voluto legittimare l'affidato alla proposizione del rimedio riparatorio a pena di illegittimità costituzionale della norma, la Corte di Cassazione conclude per la competenza a favore del magistrato di sorveglianza, con più di una argomentazione.

Dapprima, i giudici di legittimità affermano che la misura alternativa dell'affidamento in prova non è un istituto distinto dall'esecuzione della pena in detenzione intramuraria: l'affidamento in prova è una forma attraverso la quale la pena detentiva può essere eseguita. Da ciò la Suprema Corte desume che l'espressione «detenuto» contenuta nel comma 1 dell'art. 35 *ter* ord. penit. va riferita anche al condannato ammesso alla misura alternativa in questione altro non essendo, quest'ultima, che una modalità di espiazione della pena carceraria.

Secondariamente, la Cassazione richiama il comma 3 dell'art. 35 *ter* ord. penit. e sostiene che il riferimento all'aver «terminato di espiaire la pena detentiva in carcere» per legittimare al solo ricorso al giudice civile monocratico non può riguardare l'affidato in prova: ciò in quanto lo stesso potrebbe tornare in carcere a causa della revoca della misura ai sensi dell'art. 51 *ter* ord. penit. o per mancato superamento positivo della prova.

Ulteriore argomento, viene desunto dalla giurisprudenza di legittimità sull'art. 314 c.p.p. che ha reiteratamente affermato la legittimazione dell'affidato in prova ad azionare il rimedio per la riparazione per ingiusta detenzione: sarebbe contraddittorio, afferma la Corte, che l'affidato, da un lato, possa ottenere, sussistendo i presupposti di cui all'art. 314 c.p.p., l'equo indennizzo e, dall'altro lato, non possa azionare il rimedio della riparazione in forma specifica di cui al comma 1 dell'art. 35 *ter* ord. penit.

**6.** La conclusione cui perviene la Corte di Cassazione è condivisibile quanto all'affermata competenza del magistrato di sorveglianza a conoscere del reclamo proposto dall'affidato in prova che proponga l'istanza mentre la misura alternativa è in corso; tuttavia, suscita riserve il percorso argomentativo adottato. In particolare, pare singolare sostenere che «l'affidamento è una semplice modalità esecutiva della pena detentiva» sol che si osservi che l'affidamento in prova al servizio sociale postula la condizione di libertà del condannato<sup>15</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. Cass. pen Sez. II, 5 dicembre 2011 (ud. 6 novembre 2011), Sgaramella, Ced 251358 che, dovendo statuire sul rito da adottare per la notificazione all'affidato in prova, ha ritenuto applicabile la disciplina dell'art. 161 c.p.p. e non quella prevista per i detenuti. E' pure pacifico che non è configurabile il reato di evasione ai sensi dell'art. 385 c.p. nel caso

In realtà, pare che il legislatore abbia voluto attribuire al magistrato di sorveglianza la cognizione sul rimedio risarcitorio per il pregiudizio da detenzione inumana o degradante ogniqualvolta la pena non sia ancora interamente espiata, indipendentemente dal concreto regime di espiazione (in carcere o in misura alternativa); mentre abbia inteso conferire la competenza al tribunale civile in composizione monocratica quando l'esecuzione penale ha esaurito i suoi effetti ed è ormai definita.

Illuminante, sul punto, è il comma 3 dell'art. 35 *ter* ord. penit.: la norma, infatti, si apre con la disciplina della legittimazione di colui che lamenta di aver subito un trattamento inumano o degradante mentre era sottoposto a custodia cautelare in carcere «non computabile nella determinazione della pena da espiare». E' questa la cifra interpretativa che sembra connotare il comma 3 dell'art. 35 *ter* ord. penit. ovvero la disciplina di situazioni in cui non è più pendente alcun procedimento esecutivo: queste fattispecie sono, quindi, sottratte alla competenza del magistrato di sorveglianza in quanto non vi è più alcuna esecuzione su cui il giudice di sorveglianza debba funzionalmente provvedere e vigilare. Pertanto, là dove il comma 3 della norma in esame si riferisce a «coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere» andrebbe interpretato nel senso di individuare quei condannati che lamentano un pregiudizio subito durante l'espiazione della pena con procedimento esecutivo ormai definito: il che certamente non è per l'affidato in prova al servizio sociale così come per il detenuto domiciliare e il semilibero.

Di contro, il comma 1 dell'art. 35 *ter* ord. penit. legittima ad azionare il rimedio risarcitorio da parte di coloro per cui è pendente un procedimento esecutivo: e ciò indipendentemente dalla circostanza che l'espiazione sia in regime detentivo (carcerario o domiciliare) o in condizione di libertà (quale è l'affidamento in prova al servizio sociale).

D'altro canto, l'interpretazione suggerita pare anche maggiormente in linea con la prossimità propria del magistrato di sorveglianza rispetto al procedimento esecutivo pendente, a garanzia di accessibilità ed effettività del rimedio risarcitorio. Ed invero, la Corte Costituzionale ha ricordato che la sentenza Torreggiani ha chiesto all'Italia di introdurre procedure attivabili dai detenuti per porre fine e rimedio a condizioni di detenzioni o trattamenti carcerari in contrasto con l'art. 3 CEDU che siano accessibili, effettive, rapide, concrete ed adeguate: ed ha richiamato l'operatore del diritto a tale «indefettibile criterio ermeneutico ai fini della corretta applicazione della disciplina successivamente introdotta dal legislatore»<sup>16</sup>.

---

di violazione delle prescrizioni: V. Cass. pen. 18 maggio 1995 (ud. 10 marzo 1995), P.M. in proc. D'Amico, Ced 201675.

<sup>16</sup> v. Corte Cost. 21 luglio 2016, n. 204, Pres. Grossi, rel. Lattanzi che si è pronunciata sull'accessibilità al rimedio risarcitorio per l'ergastolano attribuendo la cognizione al magistrato di sorveglianza.